

**COMUNICATO UNITARIO
DELLE CONFEDERAZIONI SINDACALI
2 GENNAIO 2008 - SINTESI DELLE NOVITÀ**

Imprese di Pulizia - sottoscritto il CCNL

Per i circa 500 mila dipendenti delle imprese di pulizia, servizi integrati e multi servizi, senza Contratto da 30 mesi, è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro nella giornata del 19 dicembre 2007.

La mediazione del Ministro del Lavoro Cesare Damiano, della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, con il contributo della D.ssa Erminia Viggiani è stata in particolare decisiva per garantire ad imprese e lavoratori un quadro di regole che contribuirà a dare maggiore certezza e trasparenza al Settore, contrastando fenomeni di lavoro nero, *dumping* contrattuale di procedure d'appalto al di sotto del costo del lavoro previsto dal Contratto nazionale.

Con il recepimento da parte del Ministero delle proposte contenute nell'avviso comune sottoscritto dalle Parti sociali, è stata sbloccata la trattativa che ha permesso, finalmente, di affrontare in modo costruttivo tutti gli aspetti legati al rinnovo del Contratto. Nel merito l'Ipotesi di accordo si articola sui seguenti contenuti:

- **Sfera di applicazione:** si è riscritto la norma della cogenza contrattuale e dell'inscindibilità delle norme; dando applicazione ai protocolli aggiuntivi del 2003 sottoscritti con il movimento cooperativo, FISE e CONFAPI.
- **Nella classificazione** si sono recepiti i profili professionali richiamati nei citati Protocolli aggiuntivi del 2003, rigettando il tentativo della controparte di introdurre figure del settore socio sanitario come (OSA, ATA, OTA ecc.) che appartengono ad altri Contratti.
- **Si sono valorizzati** con un apposito parametro retributivo, **gli addetti ad attività ausiliare in ambito scolastico e sanitario.**

- **Si è rivisto l'istituto dell'apprendistato** mantenendo al minimo di Legge i periodi di apprendistato per i bassi livelli, migliorando le normative e le condizioni retributive (2 livelli sotto), è stata recepita la norma di Legge sulla malattia, è stato previsto il parere di conformità tramite gli Enti bilaterali. L'apprendista *part-time* non potrà essere assunto a meno di 20 ore settimanali.
- **Sul *part-time*** si sono migliorate le norme ed i trattamenti per l'utilizzo delle clausole flessibili ed elastiche. In caso di prestazione elastica il lavoratore riceverà un compenso per lavoro supplementare maggiorato del 29,5%. È prevista la possibilità di revoca delle clausole elastiche e flessibili in caso di instaurazione di altro rapporto di lavoro e nei casi previsti dalla Legge sui congedi parentali, si è introdotto il principio che, nella giornata, il lavoratore non potrà avere una prestazione inferiore alle 2 ore; si è introdotto un diritto di priorità per i lavoratori che chiedono di aumentare l'orario lavorativo, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, con la relativa informazione a RSA/RSU.
- **Si è rivisto l'articolato** sul lavoro a tempo determinato, somministrazione e lavoro e contratto di inserimento facendo riferimento alle normative di Legge, si è mantenuta la percentuale massima di utilizzo riferita al singolo appalto.
- **Sull'orario di lavoro**, così come previsto dall'art. 7 del D.L. n. 66/2003 si è garantito un riposo giornaliero di 8 ore a coloro che fanno la prestazione giornaliera frazionata in due riprese. È prevista la possibilità di derogare, nei casi previsti dalle casistiche, al riposo di legge settimanale massimo per 4 volte nell'arco dell'anno per ciascun lavoratore. La prestazione in giorno di riposo sarà compensata con la maggiorazione dello straordinario festivo.
- **Ai lavoratori immigrati** sarà garantita la possibilità di cumulare ferie e permessi, oltre alla possibilità di accedere alle ore del diritto allo studio per la conoscenza della lingua italiana.
- **Si è migliorato il quadro del sistema di relazioni**, si è confermato il modello di contrattazione di secondo livello, si è

introdotta la Commissione per le pari opportunità e le norme per l'elezione dei lavoratori responsabili della sicurezza.

- **Si è stabilizzata l'operatività dell'Organismo paritetico** attraverso la mensilizzazione del finanziamento pari ad euro 0,50 per i lavoratori oltre le 20 ore settimanali ed euro 0,25 per coloro che svolgono meno di 20 ore settimanali, con l'individuazione dei progetti operativi da sviluppare, oltre alla attivazione degli Organismi bilaterali territoriali.
- **In materia di provvedimenti disciplinari** si è proceduralizzato con maggior certezza la contestazione dei provvedimenti disciplinari.
- **Si è modificata la norma sull'incremento automatico biennale.**
- La **riduzione d'orario** è stata inserita nell'articolo sulle ferie.
- **Per favorire l'adesione alla previdenza complementare** si sono richiamati nel Contratto i fondi contrattuali costituiti dalle Parti a cui i lavoratori potranno aderire ed aver riconosciuta la quota a carico delle aziende, senza dover cambiare il loro Fondo di appartenenza.
- **L'incremento salariale** concordato sulla base dell'Accordo del 23 luglio 1993, per la durata economica di 4 anni e sette mesi - è al secondo livello, parametro 109, di 95 euro mensili sul minimo tabellare, ripartite in tre tranches e di ulteriori 20 euro mensili sotto la voce EDAR utile ai fini del calcolo della paga globale mensile; tale elemento retributivo, compensa il mancato riconoscimento dell'*una tantum* per il periodo pregresso. Le tranches sono di 35 euro + 10 di EDAR dall'1 gennaio 2008; di 30 euro + 5 di EDAR, dal 1° gennaio 2009, di 30 euro + 5 dal 1° giugno 2009. Non sfuggiranno gli ostacoli frapposti dalle controparti durante i 30 mesi di negoziato per rinnovare il Contratto, determinati dalle richieste su diverse materie quali:
 - abolizione del trattamento economico per i primi tre giorni di malattia;
 - abolizione della maggiorazione del 25% per le prestazioni in 6 giornate;
 - introduzione delle tre riprese lavorative giornaliere;

- introduzione di norme contro l'assenteismo;
- inasprimento dei provvedimenti disciplinari;
- richiesta di trasformare l'orario di lavoro settimanale in orario multiperiodale per tutto l'anno.

Il Sindacato ha saputo con fatica e con la grande forza di mobilitazione della categoria — come non ricordare la grande manifestazione di giugno 2006 a cui hanno partecipato oltre 30.000 lavoratori — contrastare l'attacco dei datori di lavoro ai diritti e pervenire alla sigla dell'Ipotesi di accordo.

Nei prossimi anni dovremo lavorare molto per creare le condizioni anche attraverso una pratica concreta delle relazioni sindacali a tutti i livelli, per fare in modo che non si ripetano durate di rinnovi lunghe 30 mesi.

TABELLE ECONOMICHE E RINVIO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL TESTO DEL CCNL

A) TABELLE ECONOMICHE

Aumenti retributivi:

TOTALE	Quadro	VII livello	VI livello	V livello	IV livello	III livello	II livello	I livello
Parametro	220	201	174	140	128	118	109	100
Aumento retribuzione tabellare	191,74	175,18	151,65	122,02	111,56	102,84	95,00	87,16
EDAR	40,37	36,88	31,93	25,69	23,49	21,65	20,00	18,35
Totale	232,11	212,06	183,58	147,71	135,05	124,50	115,00	105,50
Dal 1° gennaio 2008	90,83	82,98	71,83	57,80	52,84	48,72	45,00	41,28
Retribuzione gabellare	70,64	64,54	55,87	44,95	41,10	37,89	35,00	32,11
EDAR	20,18	18,44	15,96	12,84	11,74	10,83	10,00	9,17
Dal 1° gennaio 2009	70,64	64,54	55,87	44,95	41,10	37,89	35,00	32,11
Retribuzione gabellare	60,55	55,32	47,89	38,53	35,23	32,48	30,00	27,52
EDAR	10,09	9,22	7,98	6,42	5,87	5,41	5,00	4,59
Dal 1° giugno 2009	70,64	64,54	55,87	44,95	41,10	37,89	35,00	32,11
Retribuzione gabellare	60,55	55,32	47,89	38,53	35,23	32,48	30,00	27,52
EDAR	10,09	9,22	7,98	6,42	5,87	5,41	5,00	4,59

MINIMI DAL 1° GENNAIO 2008 (1) (2) (3)

Livello	Parametro	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2008	E.D.R.	EDAR	Indennità di contingenza	Totale mensile
Q	220	1.068,12	10,33	20,18	532,06	1.630,70
7°	201	975,88	10,33	18,44	532,06	1.536,71
6°	174	844,78	10,33	15,96	524,77	1.395,84
5°	140	679,72	10,33	12,84	518,53	1.221,42
4°	128	621,45	10,33	11,74	517,50	1.161,02
4°	125	606,90	10,33	11,47	517,50	1.146,20
3°	118	572,90	10,33	10,83	515,42	1.109,48
2°	115	558,34	10,33	10,55	513,96	1.093,18
2°	109	529,21	10,33	10,00	513,96	1.063,50
1°	100	485,52	10,33	9,17	512,71	1.017,73

MINIMI DAL 1° GENNAIO 2009 (1) (2) (3)

Livello	Parametro	Retribuzione tabellare dal 1° gennaio 2009	E.D.R.	EDAR	Indennità di contingenza	Totale mensile
Q	220	1.128,67	10,33	30,27	532,06	1.701,33
7°	201	1.031,20	10,33	27,66	532,06	1.601,25
6°	174	892,67	10,33	23,94	524,77	1.451,71
5°	140	718,25	10,33	19,26	518,53	1.266,37
4°	128	656,68	10,33	17,61	517,50	1.202,12
4°	125	641,30	10,33	17,20	517,50	1.186,33
3°	118	605,38	10,33	16,24	515,42	1.147,37
2°	115	590,00	10,33	15,83	513,96	1.130,12
2°	109	559,21	10,33	15,00	513,96	1.098,50
1°	100	513,04	10,33	13,76	512,71	1.049,84

MINIMI DAL 1° GIUGNO 2009 (1) (2) (3)

Livello	Parametro	Retribuzione tabellare dal 1° giugno 2009	E.D.R.	EDAR	Indennità di contingenza	Totale mensile
Q	220	1.189,22	10,33	40,37	532,06	1.771,98
7°	201	1.086,52	10,33	36,88	532,06	1.665,79
6°	174	940,56	10,33	31,93	524,77	1.507,59
5°	140	756,78	10,33	25,69	518,53	1.311,33
4°	128	691,91	10,33	23,49	517,50	1.243,23
4°	125	675,70	10,33	22,93	517,50	1.226,46
3°	118	637,86	10,33	21,65	515,42	1.185,26
2°	115	621,65	10,33	21,11	513,96	1.167,05
2°	109	589,21	10,33	20,00	513,96	1.133,50
1°	100	540,56	10,33	18,35	512,71	1.081,95

(1) Per le percentuali da applicare agli apprendisti si rimanda all'art. 12 del CCNL, nel testo vigente prima e dopo il 25 ottobre 2003.

(2) Per il livello Quadro è prevista una indennità di funzione di € 25,82 mensili lorde da computarsi su tutti gli istituti contrattuali.

(3) **Anzianità forfettaria di settore per gli operai** (così denominata con l'Ipotesi di accordo del 19 dicembre 2007) - **Operai assunti dopo il 1° giugno 2001:**

Per gli operai, in sostituzione degli scatti biennali, è prevista l'erogazione di un'anzianità forfettaria di settore (*ex incremento automatico biennale*) stabilita in un'unica quota fissa nelle seguenti misure:

Livelli	Importi mensili
5°	41,08
4°	39,66
3°	36,53
2°	34,39
1°	32,67

Tali incrementi non vengono corrisposti per i primi 3 anni di anzianità nel settore, l'erogazione degli stessi è prevista a partire dal 4° anno di anzianità senza interruzione del rapporto di lavoro nel settore. Dietro richiesta del lavoratore, l'impresa rilascerà una certificazione attestante l'anzianità di servizio maturata presso l'impresa.

Gli importi corrisposti al titolo indicato sono utili ai fini del computo dei seguenti istituti: lavoro straordinario, ferie, festività, tredicesima e quattordicesima mensilità, malattia e infortunio, indennità di mancato preavviso, trattamento di fine rapporto.

* * *

B) RINVIO ALLE PRINCIPALI VOCI DEL TESTO DEL CCNL:

- **Alloggio al Personale** (*art. 26*)
- **Ambiente di lavoro - prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali** (*art. 64*)
- **Ammonizioni scritte** (*art. 48*)
- **Appalto - cessazione di ...** (*art. 4*)
- **Apprendistato** (*art. 12*)
- **Assenze** (*art. 36*)
- **Assetti contrattuali** (*art. 58*)
- **Assunzione** (*art. 5*)
- **Assunzione a termine** (*art. 11*)
- **Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda** (*art. 3*)
- **Commissione paritetica nazionale** (*art. 66-bis*)
- **Commissione paritetica per le Pari Opportunità** (*art. 66-ter*)
- **Conciliazione e arbitrato - procedure di** (*art. 60*)
- **Condizioni di miglior favore** (*art. 9*)
- **Congedo di maternità** (*art. 53*)

- **Congedo matrimoniale** (art. 36)
- **Congedo parentale** (art. 53)
- **Contratti di apprendistato, formazione e lavoro, di inserimento e a tempo determinato - Percentuale di utilizzo** (art. 15)
- **Contratti di collaborazione coordinata non occasionali** (art. 18)
- **Contratti di formazione e lavoro** (art. 13)
- **Contratti di inserimento** (art. 14)
- **Contratto di lavoro a tempo determinato** (art. 11)
- **Contratto di lavoro a tempo parziale** (art. 34)
- **Decorrenza e durata del Contratto** (art. 69)
- **Diritti sindacali** (art. 61)
- **Diritto allo studio** (art. 37)
- **Diritto di sciopero** (Accordo 15 gennaio 2002)
- **Documenti di lavoro - consegna e restituzione** (art. 6)
- **Doveri del lavoratore** (art. 45)
- **Ferie** (art. 43)
- **Indennità in caso di morte** (art. 57)
- **Indennità varie** (art. 25)
- **Indumenti di lavoro** (art. 27)
- **Infortunio - trattamento di ...** (art. 51)
- **Inquadramento del personale** (art. 10)
- **Inscindibilità delle disposizioni del Contratto** (art. 67)
- **Interruzioni e sospensioni di lavoro** (art. 35)
- **Lavoratori studenti - permessi ai ...** (art. 38)
- **Lavoro notturno** (art. 40)
- **Lavoro ripartito** (art. 16)
- **Lavoro straordinario, notturno e festivo** (art. 39)
- **Licenziamenti per mancanze** (art. 49)
- **Malattia - trattamento di ...** (art. 51)
- **Mense aziendali** (art. 63)
- **Mobilità aziendale** (art. 30)
- **Multe** (art. 48)
- **Norma generale** (art. 68)
- **Organismo paritetico nazionale di Settore** (art. 66)
- **Orario di lavoro** (artt. da 32 a 33)

- **Passaggio di mansioni e di livello** (art. 19)
- **Patente - ritiro della ...** (art. 46)
- **Patronati** (art. 65)
- **Periodo di prova** (art. 8)
- **Permessi** (artt. 36 e 38)
- **Permessi a lavoratori studenti** (art. 38)
- **Preavviso** (art. 55)
- **Previdenza complementare** (art. 54; allegati nn. 7-8-9)
- **Provvedimenti disciplinari** (art. 47)
- **Quattordicesima mensilità** (art. 24)
- **Rappresentanze sindacali aziendali - Consigli unitari** (art. 62)
- **Relazioni sindacali aziendali** (art. 59)
- **Retribuzione** (artt. 20, 21 e 29; tabelle retributive)
- **Ricorrenze festive** (art. 42)
- **Riposo settimanale** (art. 41)
- **Scatti biennali per gli impiegati e anzianità forfetaria di settore per gli operai** (art. 22)
- **Servizio militare** (art. 44)
- **Sfera di applicazione del Contratto** (art. 1)
- **Sistema di relazioni sindacali** (art. 2)
- **Somministrazione di lavoro** (art. 17)
- **Sospensione cautelare non disciplinare** (art. 50)
- **Sospensioni dal lavoro** (art. 48)
- **Studio - diritto allo ...** (art. 37)
- **Tossicodipendenti - tutela dei ...** (art. 52)
- **Trasferimenti** (art. 31)
- **Trasferte** (art. 28)
- **Tattamento di fine rapporto di lavoro** (art. 56)
- **Tattamento economico - determinazione del ...** (art. 21)
- **Tredicesima mensilità** (art. 23)
- **Tutela del lavoro, delle donne e dei fanciulli** (art. 7)